

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZ 3B

MEMORIA

(Ric. n. 4419/10 – Udienza 17/02/2011)

Nel ricorso con motivi aggiunti n. 4419/2010 R.G. proposto da

- ***BIMBI PAOLA + altri***
- ***“COMITATO NAZIONALE PER SCUOLA DELLA REPUBBLICA”, in persona del legale rappresentante Antonia Sani***
- ***“COMITATO BOLOGNESE SCUOLA E COSTITUZIONE”, in persona del legale rappresentante Bruno Moretto***
- ***CRIDES – Centro romano di iniziativa per la difesa dei diritti nella scuola, in persona del legale rappresentante Antonia Baraldi Sani***

tutti con gli avv.ti Corrado Mauceri, Claudio Bolelli, Maria Virgilio, Cecilia Bellè, Domenico Fata, Francesco Americo e Fausto Buccellato

contro

- ***MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***
- ***DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***

e contro

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE**

- **CONSIGLIO DEI MINISTRI**

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

- della C.M. n. 17 MIURAOODGOS prot. n. 1171 del 18 febbraio 2010 avente ad oggetto *“Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2010-2011”*, nonché di tutti gli allegati, parti integranti della stessa, e della C.M. n. 3 del 15 gennaio 2010,

- nonché dell'O.M. n. 19 del 19 febbraio 2010 contenenti termini e modalità delle procedure di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2010/11, nella parte relativa alla scuola secondaria di II grado e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti attuativi, non conosciuti e lo schema di piano programmatico di cui all'art. 64 D.L. n. 112/08, c.to in L. 133/08;

- della C.M. n. 37 del 13 aprile 2010 *“Dotazione organiche del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale”* con la quale il MIUR, trasmettendo uno schema di decreto interministeriale intitolato *“Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011”*, ha diramato istruzioni per la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2010/2011 previa declaratoria, per quanto di ragione, della nullità dello schema di Decreto Interministeriale allegato alla predetta

C.M. n. 37/2010 e della Circ. Min. stessa.

- nonché per l'annullamento e/o riforma del Decreto del Presidente della Repubblica 15 Marzo 2010, n. 89 “*Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*” pubblicato nella GU n. 137 del 15-6-2010;

- Decreto del Presidente della Repubblica 15 Marzo 2010, N. 88 “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”

- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*” dei criteri con il quale si è proceduto alla individuazione delle discipline di insegnamento interessate dalla riduzione di orario nelle classi secondare, terze e quarte;-

- del decreto interministeriale del 1.06.2010, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha dettato disposizioni sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle seconde e terze classi degli istituti professionali – anno scolastico 2010/2011;

- del decreto interministeriale del 1/06/10, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha dettato disposizioni sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici – anno scolastico 2010/2011; nonché di ogni altro atto connesso e conseguente, ancorché presupposto, non conosciuto e non comunicato.

- nonché per l'annullamento e/o riforma del D.I. n. 55 del 06/07/2010, non pubblicato, concernente le disposizioni per la determinazione degli organici del personale docente per l'a.s. 2010/2011, nonché tutti i provvedimenti attuativi, allo stato, non conosciuti e segnatamente della ripartizione della dotazione organica a livello regionale.

FATTO E DIRITTO

1- Le circostanze di fatto sono pacifiche e si possono così riassumere:

A) Per quanto concerne l'impugnativa concernente le iscrizioni

1. I regolamenti concernenti la revisione dell'assetto ordinamentale organizzativo e didattico dei licei (DPR 15/06/2010 n. 89), degli Istituti Tecnici (DPR 15/06/2010 n. 88) e Istituti Professionali (DPR 15/06/2010 n. 87) sono stati pubblicati in G.U. il 15/06/2010 e sono entrati in vigore **il 16/06/2010 con efficacia ex nunc.**

2. Fino a tale data erano in vigore gli ordinamenti all'epoca vigenti e quindi l'assetto organizzativo che detti ordinamenti prevedevano per i licei, Istituti Tecnici ed Istituti Professionali.

3. Non essendo ancora in vigore i nuovi ordinamenti (e tanto meno conosciuti) gli alunni e le famiglie hanno effettuato le iscrizioni, **senza riserva** e senza possibilità di modificare la scelta della scuola ignorando il riordino degli ordinamenti scolastici.

4. Le Regioni, non conoscendo i nuovi ordinamenti né essendo stati coinvolti in sede di Conferenza Unificata, in sede di programmazione regionale dell'offerta formativa non hanno potuto tenere conto di tali nuovi ordinamenti.

5. Gli organi collegiali delle scuole ai quali compete il compito di adottare il Piano dell'offerta formativa (sulla base del quale i genitori e gli alunni scelgono la scuola all'atto dell'iscrizione art 3 DPR n. 275/99) non hanno potuto a tale fine adeguare il POF ai nuovi ordinamenti.

Le famiglie e gli alunni hanno quindi scelto la scuola nell'assoluta incertezza sulla base di un POF non corrispondente ai nuovi ordinamenti e di una programmazione territoriale dell'offerta formativa che non aveva tenuto conto dei nuovi ordinamenti!

B) Con riferimento all'impugnativa dei Decreti Interministeriali concernenti la ridefinizione dell'orario degli Istituti Professionali e degli Istituti Tecnici:

1. Detti D.I. sono stati adottati senza la preventiva acquisizione del parere del CNPI, previsto dall'art. 25, comma 2 del DPR n. 297/94, come peraltro ha rilevato codesto Ecc.mo Tribunale con ordinanza n. 3363/10 relativa al ricorso RG n. 5836 del 2010.

C) In merito alla determinazione degli organici.

1. La determinazione degli organici delle istituzioni scolastiche è stata effettuata dal Ministero dell'Istruzione e dai suoi organi periferici sulla base della CM n. 37 del 13/04/2010 e quindi prima ancora dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti per la scuola secondaria di II grado (**16 giugno 2010**) e prima ancora di una formale adozione del prescritto Decreto Interministeriale e dei pareri prescritti per consentire un'adeguata istruttoria.

2. Il D.I., previsto dal DPR n. 81/2009 per la determinazione degli organici risulta sottoscritto dai Ministri competenti in data 06/07/2010, ma a tutt'oggi non è stato pubblicato in G.U., così come prescritto dal T.U. n. 1092 del 1985.

3. La dotazione organica complessiva a livello nazionale è stata determinata senza la preventiva acquisizione del parere delle Commissioni Parlamentari, così come previsto dall'art. 22, comma 2, L. 28/12/2001 n. 448.

4. La ripartizione a livello regionale della dotazione organica è stata disposta senza la preventiva acquisizione del parere della Conferenza Unificata, previsto dall'art. 2 del DPR n. 81/09.

5. La determinazione degli organici delle singole istituzioni scolastiche è stata disposta dagli Uffici Scolastici Regionali senza alcuna forma di coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e degli Enti Locali; l'Amministrazione difatti nonostante i ricorrenti l'avessero richiesta non ha depositato alcuna documentazione in merito.

2- Quanto schematicamente esposto si deve ritenere sufficiente a dimostrare la palese illegittimità degli atti impugnati sia con il

ricorso principale che con i motivi aggiunti.

Né si può sostenere che la pubblicazione dei Regolamenti concernenti i nuovi ordinamenti dei Licei, Istituti Tecnici e Professionali possa avere sanato le palesi illegittimità concernenti le iscrizioni al buio; è vero che i nuovi ordinamenti ora sono in vigore, ma, è pur vero che le iscrizioni effettuate sulla base dei precedenti ordinamenti non possono essere sanati senza una riapertura dei termini; allo stesso modo gli organici determinati senza la necessaria attività istruttoria e senza il necessario coinvolgimento delle Regioni, degli Enti Locali e degli organi collegiali delle scuole hanno determinato un quadro di generale incertezza per i docenti e le famiglie interessate con conseguenti danni ingiusti; solo l'annullamento degli impugnati atti può consentire agli studenti ed alle famiglie una scelta consapevole ed ai docenti di potere ottenere o il posto di lavoro o il ripristino della sede di titolarità.

E' vero che la grave situazione di crisi economica impone una politica rigorosa della spesa pubblica, ma, come ha autorevolmente osservato il Presidente della Repubblica, il rigore della spesa pubblica non può tradursi in una politica indiscriminata di tagli e soprattutto non può essere gestita in modo approssimativo, sovvertendo ogni regola, finanche di buon senso.

3 Per tutte le altre censure dedotte con il ricorso e con i motivi aggiunti i ricorrenti si riportano a quanto già dedotto, riservandosi ovviamente di replicare alle eventuali deduzioni dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti con conseguente annullamento degli atti impugnati e con ogni ulteriore conseguenziale effetto di legge e vittoria di spese di giudizio.

Roma, 14 gennaio 2011

Avv. Fausto Buccellato

Avv. Corrado Mauceri

Avv. Maria Virgilio

c:\archivio mauceri\memorie\tar\bimbi - memoria 2011.doc